

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-461 del 03/03/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MAGNANI S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via G. Rossa n. 36. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, costruzione e realizzazione di manufatti in ferro, acciaio e metalli in genere sito nel Comune di Predappio, Via G. Rossa n. 36
Proposta	n. PDET-AMB-2016-470 del 03/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tre MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MAGNANI S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Via G. Rossa n. 36. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, costruzione e realizzazione di manufatti in ferro, acciaio e metalli in genere sito nel Comune di Predappio, Via G. Rossa n. 36.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 13/10/2015, acquisita al Prot. Com.le 11415 e successiva integrazione Prot. Com.le 11520 del 15/10/15, e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 89337 del 15/10/2015, da **MAGNANI S.R.L.**, nella persona di Magnani Massimo, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Predappio, Via G. Rossa n. 36, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di progettazione, costruzione e realizzazione di manufatti in ferro, acciaio e metalli in genere sito nel Comune di Predappio, Via G. Rossa n. 36, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 03/11/2015 Prot. Com.le 12383, acquisita al Prot. Prov.le 94322/2015, formulata dal SUAP del Comune di Predappio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che con Atto Prot. Com.le 12398 del 04/11/2015, acquisito al Prot. Prov.le 94534/2015, il Responsabile del SUAP del Comune di Predappio ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Dato atto che in data 23/11/2015 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Predappio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 13271 ed al Prot. Prov.le 100429 del 25/11/2015;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che con nota PGFC 2016/2093 del 16/02/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 23/02/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni, come riportate in allegato al presente atto;
- in relazione all'impatto acustico, ha preso atto che il Comune di Predappio con nota Prot. Com.le 1746 del 18/02/2016, acquisita al PGFC/2016/2210 ha comunicato che *“in merito alla valutazione di impatto acustico, si prende atto della documentazione presentata dalla Ditta Magnani srl, allegata all'Istanza AUA”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoriportato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 84 del 25/02/11 Prot. Prov.le 20629/11 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **MAGNANI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MAGNANI S.R.L.** (C.F./P.IVA 03848760405), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Predappio, Via G. Rossa n. 36, **per lo stabilimento di progettazione, costruzione e realizzazione di manufatti in ferro, acciaio e metalli in genere sito nel Comune di Predappio, Via G. Rossa n. 36.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Predappio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 84 del 25/02/11 prot. n. 20629/11, di voltura del precedente atto n. 57 del 24/02/03 prot. n. 15371/03, rilasciato ai sensi del previgente D.P.R. 203/88 ed in scadenza al 31/12/15 ai sensi dell'art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi apportando modifiche relative all'introduzione alla emissione E1 "Saldatura" anche dell'attività di saldatura inox e alla eliminazione della emissione E2 "Cabina verniciatura". Con e-mail del 27/10/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/02/16, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 "Saldatura e smerigliatura angolare" - Al punto E1 sono convogliate le emissioni provenienti dalle aspirazioni delle saldatrici e della smerigliatura angolare. L'attività di saldatura rientra nei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, Allegato 4/d punto 4.13.20 "Saldatura" in cui si fissano i valori limite per le Polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Per la saldatura viene utilizzato anche materiale di apporto inox. Verificato che la soglia di rilevanza di cui all'Allegato I parte II punto 1.1 "Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (tabella A1) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri Cromo VI e Nichel non viene superata, non si stabiliscono valori limite per tali inquinanti. Rilevato che i consumi di filo per saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese (4,75+213+2= 219 kg/anno pari a circa 18 kg/mese) stabiliti al punto 5. "Saldatura di oggetti o superfici metalliche" del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, la Ditta è esonerata dall'effettuare gli autocontrolli annuali, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti di emissione sopraindicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura distinguendo quelli inox da quelli non inox. L'attività di smerigliatura rientra al punto 4.13.22 "Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifinitura" dei Criteri CRIAER, che stabilisce il valore limite di 10 mg/Nmc per le Polveri e gli autocontrolli annuali. Visto che si tratta solo di operazioni di rifinitura della saldatura, che viene svolta per massimo 2 ore al giorno (per la quale la Ditta è esentata dagli autocontrolli), la Ditta è esentata dall'autocontrollo annuale anche per la smerigliatura.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati senza obbligo dell'autocontrollo annuale sul punto di emissione e con la sola annotazione su apposito registro dei consumi di materiale di apporto per saldatura distinguendo quelli inox da quelli non inox;
- effettuare entro 60 giorni dal rilascio di AUA un autocontrollo dei valori limiti prescritti alle emissioni, non fissati dalla precedente autorizzazione, al fine di verificare il rispetto degli stessi.

EMISSIONE E2 "PANTOGRAFO AL PLASMA" - Si tratta della emissione in precedenza denominata E3 proveniente da attività di taglio al plasma. Le sostanze inquinanti emesse sono Polveri, Ossidi di azoto espressi come NO₂ e Monossido di carbonio. Tale attività è compresa nel punto 4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser" dei Criteri CRIAER e nell'allegato 4 punto 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g" della DGR 2236/09 e s.m.i.. Pertanto si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri	10
Ossidi di azoto (come NO ₂)	20
Monossido di carbonio	5
Frequenza autocontrolli	annuali

Considerata la presenza di un impianto di abbattimento dotato di pressostato differenziale, come previsto dalla D.G.R. 960/99 punto 8.1, la Ditta è esentata dall'effettuazione degli autocontrolli annuali per il solo parametro Polveri, che saranno sostituiti dall'apposita annotazione sul registro della verifica della funzionalità dell'impianto di abbattimento.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo degli autocontrolli periodici annuali ai parametri di cui sopra ad esclusione del parametro Polveri;
- entro 60 giorni dal rilascio di AUA effettuare un autocontrollo dei valori limite sopraindicati, non fissati dalla precedente autorizzazione, al fine di verificare il rispetto degli stessi.

EMISSIONI DIVERSE: sono presenti due caldaie adibite a riscaldamento del capannone e una caldaia per la produzione di acqua calda funzionanti a metano con potenza termica nominale complessiva pari a 138 kW totali. Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti valutati complessivamente non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Oltre alle lavorazioni sopraindicate, e ad una smerigliatura da banco (a nastro) che è stata dismessa, nello stabilimento vengono inoltre svolte lavorazioni al tornio parallelo, fresa e trapano fresa, che non sono dotate di captazione, aspirazione e convogliamento all'esterno degli eventuali inquinanti aerodispersi. A tal proposito la Ditta, visto l'uso occasionale ed il basso consumo di olio emulsionabile (30 kg/anno), non ha ritenuto necessario un impianto di aspirazione ed ha allegato copia del "*Documento di valutazione del rischio chimico e cancerogeno ai sensi del Titolo IX del Dlgs 81/2008 - aggiornamento del 23/12/2013*". L'Azienda USL, a cui era stato chiesto un parere circa l'obbligo o meno per la Ditta di captare, aspirare e convogliare all'esterno gli effluenti prodotti dalle attività svolte con tornio parallelo, fresa e trapano fresa, in relazione agli aspetti relativi alla sicurezza degli ambienti di lavoro, con PEC del 18/02/16 ha comunicato quanto segue:

"Le informazioni enunciate nella documentazione presentata dalla ditta (di cui si allega il DVR) risultano compatibili con la normativa vigente in materia di prevenzione negli ambienti di lavoro. In ogni caso è responsabilità la ditta rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro in relazione agli esiti della valutazione del rischio chimico dichiarati".

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/02/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopraccitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 23/02/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Predappio in data 13/10/2015 prot. n. 114115, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

BRUCIATORE RISCALDAMENTO CAPANNONE 80 kW a metano

BRUCIATORE RISCALDAMENTO CAPANNONE 35 kW a metano

BRUCIATORE RISCALDAMENTO UFFICIO E PER ACQUA CALDA PER I SANITARI 23 kW a metano

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di progettazione, costruzione e realizzazione di manufatti in ferro, acciaio e metalli in genere, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA MANUALE E SMERIGLIATURA ANGOLARE

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	1.400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – PANTOGRAFO AL PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti ai punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpa.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni E1 ed E2** (esistenti ma precedentemente non soggette al rispetto di valori limite). **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
4. Il controllo analitico periodico annuale per la **emissione E1** è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo **punto 7**. I consumi mensili di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a kg 40, per un totale annuo comunque non superiore a **219 kg**.

5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione E2** (per i soli parametri ossidi di azoto e monossido di carbonio) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
6. Il controllo analitico periodico annuale per il parametro Polveri della **emissione E2** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 7**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materiale di apporto per saldatura, così come precisato al precedente punto 5., relativamente alla **emissione E1**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alla **emissione E2**, così come richiesto al precedente **punto 6**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.